



- 6 DIC. 2011

Nell'anno **duemilaundici**, addì **6 dicembre** alle ore **15.45**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0078330 del 01.12.2011, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.25), prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.56), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina (entra alle ore 15.47), prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri (entra alle ore 15.47), sig. Marco Cavallo (entra alle ore 15.47), sig.ra Paola De Nigris Urbani (entra alle ore 15.48), dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.43), dott. Paolo Maniglio, sig. Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

D. 306/11
centri e
cous. 11/2



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

6 DIC. 2011

NUOVE LINEE GUIDA PER CENTRI INTERUNIVERSITARI

Il Presidente espone, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione.

Si rammenta che i Centri Interuniversitari (C.I.), la cui disciplina normativa è prevista dall'art. 91 del d.p.r. 382/80, costituiscono uno strumento di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse afferenti a più dipartimenti. Le attività di tali centri possono in particolare essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati, promossi da enti pubblici di ricerca o da altre ricerche, che l'Università svolge sulla base di contratti o convenzioni.

Fino ad oggi questa Università ha regolamentato la partecipazione e/o adesione a centri interuniversitari per mezzo di linee guida, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.11.1998, contenenti le seguenti specifiche:

- La proposta di costituzione e/o adesione ad un C.I. deve essere obbligatoriamente accompagnata da un "piano di fattibilità" predisposto dalla struttura proponente che evidenzia i presupposti di fatto, nonché le ragioni giuridiche, economiche e scientifiche che sostanziano la scelta.
- Le convenzioni istitutive **NON** possono prevedere: clausole di "rinnovo tacito"; è esclusiva degli OO.CC. dell'Ateneo la competenza a deliberarne il rinnovo, previa analisi dell'attività scientifica svolta.
- Per il rinnovo è necessaria la **relazione scientifica** sull'attività svolta nel periodo precedente, predisposta dai Direttori delle suddette entità.
- A partire dall'1.1.2000 - gli oneri necessari al funzionamento (dotazione), finora assunti in carico sul Bilancio Universitario (B.U.), dovranno gravare:
 - per "1/3" sul B.U.,
 - per "2/3" sul Bilancio delle strutture dipartimentali proponenti,
- eccezionalmente, e solo in casi in cui sia riconosciuto l'interesse generale dell'Ateneo, globalmente sul B.U.

L'evoluzione della realtà universitaria, l'esplicito riconoscimento dei centri interuniversitari nell'art. 11 del nuovo Statuto de "La Sapienza", le conseguenti esigenze di adeguare le normative interne alle più vaste necessità delle strutture di che trattasi hanno condotto alla riformulazione di dette linee guida che hanno ottenuto sia il preventivo parere favorevole della Commissione Mista Centri e Consorzi nella seduta del 13.10.2011 sia la presa d'atto del Collegio dei Sindaci così come riportato nel verbale n. 594 del 17.11.2011.

In particolare, è stata ampliata la parte relativa agli obblighi dei membri Sapienza all'interno degli organi dei centri ponendo l'accento sui seguenti obblighi:

- garantire un monitoraggio semestrale coordinandosi con gli Uffici Amministrativi preposti dell'Ateneo ed assicurando una tempestiva trasmissione dei documenti richiesti di volta in volta dall'Ufficio che, in tal

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni

Il Responsabile

Dott. Massimo...

LM

RELAZIONE

- 1 DIC. 2011

RIP. V - SETT. III



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 DIC. 2011

- modo, potrà provvedere ad informare gli Organi di Governo dell'Ateneo e ad impartire conseguentemente opportune e puntuali direttive d'azione;
- garantire, nell'arco dell'intero mandato, un'assidua presenza nelle riunioni degli organismi di propria nomina, al fine di evitare un numero di assenze pari o superiore ai 2/3 delle relative sedute;
- trasmettere, entro 30 gg dallo svolgimento del Consiglio, copia del relativo verbale della seduta corredata da un'apposita relazione contenente osservazioni e commenti allo stesso verbale;
- trasmettere copia del bilancio, così come da "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità", alla sede amministrativa del Centro nonché a tutti i Rettori delle Università partecipate;
- trasmettere annualmente agli Uffici preposti dell'Amministrazione una relazione scientifica esaustiva sulle attività svolte dal Centro.

Laddove il mancato rispetto degli obblighi sopraelencati provochi un aggravio finanziario per il B.U., l'Amministrazione valuterà la sussistenza degli estremi di una responsabilità diretta dei docenti Sapienza che partecipano al Centro, nonché del/i dipartimento/i di afferenza dei docenti medesimi.

E' stato, altresì, previsto che la gestione contabile del C.I. sia disciplinata dal "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità" in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro stesso.

Non è previsto alcun contributo a carico del bilancio universitario o di fondi propri del Dipartimento proponente in quanto il C.I. dovrà garantire totale autofinanziamento per l'espletamento delle proprie attività scientifiche e di ricerca.

Inoltre, laddove la sede amministrativa del Centro sia presso la Sapienza, deve essere previsto un contributo da parte delle altre università afferenti per coprire gli oneri indiretti derivanti alla Sapienza stessa dalle attività del centro.

Il personale tecnico-amministrativo afferente alle Università partecipanti non potrà operare all'interno del Centro. Tale divieto non riguarda la figura del Segretario amministrativo.

Il Senato Accademico, nella seduta del 29.11.2011, ha deliberato di approvare le nuove linee guida in materia di partecipazione e/o adesione a centri interuniversitari e di apportare le più opportune modifiche al format convenzionale adottato.

**Allegati parte integrante: vecchie linee guida;
nuove linee guida;
form convenzionale**

Allegato in visione: estratto delibera Senato Accademico, seduta del 29.11.2011

CENTRO DI R.S. e INNOVAZIONE

Dott. Massimo Santoro

Handwritten initials and marks



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 306/11

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 6 DIC. 2011

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto l'art. 91 del DPR 11 luglio 1980, n. 382;**
- **Lette le linee guida vigenti in materia di partecipazione e/o adesione a centri interuniversitari approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.11.1998;**
- **Esaminata la bozza di nuove linee guida predisposta dall'Ufficio Valorizzazione Ricerca e Innovazione;**
- **Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione Mista Centri e Consorzi nella seduta del 13.10.2011;**
- **Preso atto del verbale n. 594 del Collegio dei Sindaci in data 17.11.2011;**
- **Vista la delibera favorevole adottata dal Senato Accademico nella seduta del 29.11.2011;**
- **Presenti e votanti n. 12: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Ligia, Mauceri, De Nigris Urbani, Fanelli, Lucchetti e Senatore**

DELIBERA

- **di approvare le nuove linee guida de "La Sapienza" in materia di partecipazione e/o adesione a centri interuniversitari;**
- **di apportare le eventuali opportune modifiche al format convenzionale adottato.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Francesco Avallone

..... OMISSIS

CENTRI INTERUNIVERSITARI

Linee guida

(approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.11.1998)

- La proposta di costituzione e/o adesione ad un C.I. deve essere obbligatoriamente accompagnata da un "**piano di fattibilità**" predisposto dalla struttura proponente, che evidenzia i presupposti di fatto, nonché le ragioni giuridiche, economiche e scientifiche che sostanziano la scelta.
- Le convenzioni istitutive **NON** possono prevedere: clausole di "**rinnovo tacito**"; è esclusiva degli OO.CC. dell'Ateneo la competenza a deliberarne il rinnovo, previa analisi dell'attività scientifica svolta.
- Per il rinnovo è necessaria la **relazione scientifica sull'attività svolta** nel periodo precedente, predisposta dai Direttori delle suddette entità.
- A partire **dall'1.1.2000** – gli oneri necessari al funzionamento (dotazione), finora assunti in carico sul Bilancio Universitario (B.U.), dovranno gravare:
 - per "1/3" sul B.U.,
 - per "2/3" sul Bilancio delle strutture dipartimentali proponenti,
 - eccezionalmente, e solo in casi in cui sia riconosciuto l'interesse generale dell'Ateneo, globalmente sul B.U.

CENTRI INTERUNIVERSITARI

Linee guida

I Centri Interuniversitari (C.I.), la cui disciplina normativa è prevista dall'art. 91 del d.p.r. 382/80, costituiscono uno strumento di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse afferenti a più dipartimenti. Le attività di tali centri possono in particolare essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati, promossi da enti pubblici di ricerca o da altre ricerche, che l'Università svolge sulla base di contratti o convenzioni.

Modalità di costituzione e/o adesione ad un C.I.

La proposta di costituzione e/o adesione ad un C.I., inviata al Magnifico Rettore della Sapienza, dovrà obbligatoriamente essere accompagnata da:

1. il piano di fattibilità predisposto dalla struttura dipartimentale proponente, che evidenzia i presupposti di fatto, nonché le ragioni scientifiche, giuridiche ed economiche che sostanziano la scelta;
2. la delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento e/o dei Dipartimenti interessati all'adesione al C.I.;
3. la bozza di convenzione istitutiva e/o atto costitutivo e/o statuto già condiviso da tutte le Università partecipanti;
4. la lettera d'intenti delle Università partecipanti alla proposta di costituzione del Centro e/o eventuali comunicazioni di delibere in tal senso favorevoli.

La proposta di costituzione e/o adesione al C.I. verrà preliminarmente vagliata dalla Commissione Mista Centri e Consorzi dell'Ateneo e sottoposta, per l'approvazione, agli OO.CC. Sapienza.

Gestione contabile

La gestione contabile del CI è disciplinata dal "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità" in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro stesso.

Non è previsto alcun contributo a carico del bilancio universitario o di fondi propri del Dipartimento proponente in quanto il C.I. dovrà garantire totale autofinanziamento per l'espletamento delle proprie attività scientifiche e di ricerca.

Inoltre, laddove la sede amministrativa del Centro sia presso la Sapienza, deve essere previsto un contributo da parte delle altre università afferenti per coprire gli oneri indiretti derivanti alla Sapienza stessa dalle attività del centro.

Il personale tecnico-amministrativo afferente alle Università partecipanti non potrà operare all'interno del Centro. Tale divieto non riguarda la figura del Segretario amministrativo.

Obblighi membri Sapienza all'interno del Centro

Pena la revoca del mandato, i membri Sapienza devono rispettare i seguenti obblighi:

- garantire un monitoraggio semestrale coordinandosi con gli Uffici Amministrativi preposti dell'Ateneo ed assicurando una tempestiva trasmissione dei documenti richiesti di volta in volta dall'Ufficio che, in tal modo, potrà provvedere ad informare gli Organi di Governo dell'Ateneo e ad impartire conseguentemente opportune e puntuali direttive d'azione;
- garantire, nell'arco dell'intero mandato, un'assidua presenza nelle riunioni degli organismi di propria nomina, al fine di evitare un numero di assenze pari o superiore ai 2/3 delle relative sedute;
- trasmettere, entro 30 gg dallo svolgimento del Consiglio, copia del relativo verbale della seduta corredata da un'apposita relazione contenente osservazioni e commenti allo stesso verbale;
- trasmettere copia del bilancio, così come da "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità", alla sede amministrativa del Centro nonché a tutti i Rettori delle Università partecipate;
- trasmettere annualmente agli Uffici preposti dell'Amministrazione una relazione scientifica esaustiva sulle attività svolte dal Centro.

Laddove il mancato rispetto degli obblighi sopraelencati provochi un aggravio finanziario per il B.U., l'Amministrazione valuterà la sussistenza degli estremi di una responsabilità diretta dei docenti Sapienza che partecipano al Centro, nonché del/i dipartimento/i di afferenza dei docenti medesimi.

Rinnovo e durata

Le convenzioni istitutive devono prevedere clausole di "rinnovo espresso". È esclusiva degli OO.CC. degli Atenei la competenza a deliberarne il rinnovo, previa analisi dell'attività scientifica svolta. È necessario, pertanto, specificare nel testo convenzionale la relativa durata (che non dovrà essere inferiore ai tre anni) del Centro e, al tempo stesso, esplicitarne la possibilità di rinnovo.

Obblighi

I CC.II. devono trasmettere agli Uffici preposti dell'Amministrazione:

- una copia dei bilanci così come previsto dal Regolamento di Finanza, Amministrazione e Contabilità;
- una relazione esaustiva sulle attività svolte dal CI nonché sull'effettivo coinvolgimento delle strutture e del personale afferente alla Sapienza.

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA

Convenzione per l'istituzione di un "Centro Interuniversitario di Ricerca".

Tra

L'Università di Roma "La Sapienza", con sede e domicilio fiscale in Roma, P.le Aldo Moro n. 5, codice fiscale n. 80209930587, rappresentata dal Rettore Prof., autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

E

L'Università degli Studi di, con sede e domicilio fiscale in via codice fiscale n. rappresentata dal Rettore Prof., autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 91 del D.P.R. n. 382 dell'11.7.1980 e dei riferimenti in esso contenuti, si stipula e si conviene quanto segue:

- a) tra le Università sopra indicate, rappresentante dai Rettori che sottoscrivono la presente convenzione, è costituito il Centro Interuniversitario di Ricerca " al fine di gestire quelle iniziative comuni riguardanti, attraverso l'apporto congiunto offerto dalle discipline scientifico ed integrando, nel caso gli scopi perseguiti dal Centro Interuniversitario di Ricerca
- b) il Centro Interuniversitario di Ricerca è regolato dai seguenti articoli, da ritenersi nella loro interezza, quale Statuto del centro medesimo.

ART. 1 Scopo del centro

Il Centro si propone:

- a) promuovere, eseguire e coordinare ricerche su
- b) favorire lo scambio di informazioni fra gli Istituti e Dipartimenti delle Università, anche nel quadro di una collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari e con gli Istituti ed i Centri del e del, i Centri di Ricerca di Enti pubblici, Enti Morali che operano nel settore, sia nell'ambito nazionale che internazionale;
- c) stimolare le iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale;
- d) stimolare accordi di collaborazione internazionale con altri gruppi stranieri che si occupano di ricerche simili.

ART. 2 - Sede del Centro

Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi ed organizzativi, presso l'Università di

Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università contraenti articolandosi in base ai piani ed ai programmi elaborati dal Consiglio Scientifico di cui ai successivi artt. 6 e 7. Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi delle apparecchiature e del personale che Istituti e Dipartimenti delle Università convenzionate, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro.

ART. 3 – Attività del Centro

Il Centro persegue i propri scopi:

- a) curando la realizzazione di servizi tecnologici;
- b) curando la diffusione dell'informazione;
- c) organizzando corsi, seminari e convegni;
- d) promuovendo e coordinando le attività dei ricercatori;
- e) proponendo specifici progetti di ricerca fondamentale, applicata e finalizzata;
- f) promuovendo la formazione di ricercatori nel settore;

nel rispetto di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80.

ART. 4 – Collaborazioni specialistiche esterne

Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, il Centro potrà avvalersi di collaborazioni esterne secondo la normativa vigente in materia. Gli incarichi saranno conferiti e stipulati con le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro.

ART. 5 – Composizione del Centro

I docenti ed i ricercatori delle Università convenzionate che svolgono ricerca nel campo ed in campi affini possono richiedere di entrare a far parte del Centro inoltrando domanda al Direttore, che è tenuto a sottoporre la richiesta al Consiglio Scientifico. La domanda di afferenza al Centro deve essere accompagnata dalla delibera espressa dall'Organo preposto dell'Università dei richiedenti.

Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

ART. 6 – Organi del Centro

Organi del Centro sono:

- a) il Consiglio Scientifico;
- b) il Direttore del Centro;
- c) il Consiglio di Gestione.

ART. 7 – Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico del Centro è composto da:

- un membro nominato dal Rettore di ogni Università contraente tra i docenti di ruolo che aderiscono al Centro;
- due membri eletti con le modalità di cui al regolamento elettorale, dai docenti e ricercatori delle Università contraenti che aderiscono al centro e nominati dal Rettore dell'Università di appartenenza.

Il Consiglio Scientifico può cooptare con decisione unanime, un membro tra rilevanti personalità scientifiche nel campo

Alle riunioni del Consiglio Scientifico possono essere invitati a partecipare rappresentanti degli Enti interessati all'attività del Centro.

Il Consiglio dura in carica tre anni. Elege nel proprio seno il Direttore ed il Consiglio di Gestione.

Le adunanze sono valide se partecipano almeno la metà dei suoi componenti. Sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.

Il Consiglio Scientifico fissa le linee generali dell'attività del Centro, assume tutte le delibere di carattere scientifico, elabora e trasmette annualmente agli Organi competenti programmi e relazioni consultive sull'attività del Centro articolate per sede e anche per fonte di finanziamento. Assume ogni iniziativa atta a realizzare le finalità del Centro di cui all'art. 1 del presente atto in particolare approva i bilanci preventivi e consuntivi, predispone il regolamento interno del Centro e lo modifica su motivata proposta, con la maggioranza di 2/3 dei propri componenti.

Il Regolamento stesso sarà sottoposto a ratifica da parte degli Organi deliberanti delle Università consociate.

Il Consiglio Scientifico delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.

Esprime la propria approvazione sulle richieste di nuove adesioni al Centro.

ART. 8 – Il Direttore

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta con mandato il Centro;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Gestione ed il Consiglio Scientifico;
- c) sottopone al Consiglio Scientifico per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- d) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.

Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i docenti ordinari, a tempo pieno, del Consiglio stesso e nominato dal Rettore della sede amministrativa; qualora la nomina riguardi un docente appartenente ad altra Università, questa potrà essere effettuata previo nulla osta del Rettore dell'Università di appartenenza del docente stesso. Dura in carica tre anni e può essere rieletto non più di due volte consecutive.

Il Direttore nomina un Vice Direttore che lo coadiuvi nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Direttore è scelto tra i componenti del Consiglio di Gestione.

ART. 9 – Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione rende esecutive le iniziative deliberate dal Consiglio Scientifico, discute e predispone i bilanci preventivi e consuntivi ed esamina ogni altro argomento che gli viene sottoposto dal Direttore.

Il Consiglio di Gestione è composto dal Direttore, che lo presiede, e da un membro per ogni Università convenzionata, eletto dal Consiglio Scientifico tra i docenti e ricercatori facenti parte del Consiglio Scientifico stesso.

Il consiglio di Gestione si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Direttore. Il Direttore può inoltre convocarlo ogni volta che ciò sia necessario; è tenuto a convocarlo su richiesta di più di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, sono esclusi dal computo dei componenti gli assenti giustificati.

ART. 10 – Funzionamento del Centro

La gestione del centro è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro.

I bilanci di previsione ed i conti consuntivi del Centro dovranno essere approvati dal Consiglio Scientifico rispettivamente entro il 30 novembre di ogni anno ed entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio e dovranno essere inviati a tutti i Rettori delle Università convenzionate.

Il funzionamento scientifico del Centro sarà regolato da apposite norme interne che stabiliranno, tra l'altro, le modalità di formulazione dei programmi di cooperazione scientifica a partire dalle proposte di singoli o gruppi di appartenenti al Centro.

ART.11 – Finanziamenti

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

- a) dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla quota in bilancio riservata a progetti di ricerca di interesse nazionale ai sensi ed agli effetti degli artt. 65 e 91 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e su ogni capitolo di spesa riguardante le discipline di interesse;
- b) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- c) da Enti di ricerca o da Organi di carattere sovranazionale o comunitario mediante apposite convenzioni nazionali ed internazionali;
- d) da altri Enti pubblici o fondazioni operanti in settori di interesse del Centro;
- e) da contributi per il raggiungimento delle finalità del centro.

Le richieste e l'accettazione di ogni finanziamento dovranno essere approvate dal Consiglio Scientifico e firmate dal Direttore del Centro. L'amministrazione di tali finanziamenti sarà effettuata in conformità al Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso la sede amministrativa del Centro.

I contratti e le convenzioni previste dal presente articolo saranno stipulati in conformità a quanto stabilito nel citato Regolamento.

ART. 12 – Beni mobili

I beni mobili, acquistati con fondi assegnati al Centro, sono inventariati presso la sede amministrativa del Centro e destinati alle singole Università contraenti presso le quali i beni sono posti in funzione o in affidamento con apposita delibera del Consiglio Scientifico.

Allo scioglimento del Centro i beni rimangono di proprietà dell'Università presso cui sono al momento installati.

ART. 13 – Nuove adesioni

Possono entrare a far parte del Centro altre Università dietro richiesta da formularsi al Direttore del Centro. Previa approvazione del Consiglio Scientifico, le nuove ammissioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

ART. 14 – Norme transitorie

Al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione fanno parte del Centro i docenti ed i ricercatori specificati nell'allegato elenco, completo di un breve profilo scientifico degli stessi. Tale elenco sarà periodicamente aggiornato a cura del Direttore.

Nel primo anno di funzionamento il Consiglio Scientifico è composto dai soli membri nominati dai Rettori delle Università contraenti. In tale periodo il Consiglio Scientifico provvederà alla redazione del regolamento elettorale e delle norme di funzionamento interne del Centro.

Tutto quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti sarà definito dal predetto Regolamento, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data della stipula del presente atto.

ART. 15 – Durata e recesso

La presente convenzione entra in vigore alla data di stipulazione e ha la validità di (non più di 5 anni). Con delibera delle Università consociate potrà essere rinnovata, previa presentazione di una relazione sui risultati dell'attività scientifica condotta, nonché del parere del Senato Accademico. Ciascuna Università consociata può esercitare l'azione di disdetta o recesso, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata R.R. indirizzata al Direttore del Centro.

Al termine della convenzione il Direttore del Centro presenterà ai Rettori delle Università contraenti una relazione sui risultati conseguiti.

ART. 16 – Arbitrato

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà definita da un Collegio arbitrale composto ed operante ai sensi dell'art. 806 e segg c.p.c.

ART. 17 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa Parte Seconda del D.P.R. n. 131/86.

ART. 18 – Imposta di bollo

La presente convenzione è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 – tabella del D.P.R. n. 642/72.